

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 1

Istituzione e finalità

1. Ai sensi ed in conformità all' art. 145, co. 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale è istituita una consulta composta dai rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.
2. La Consulta ha finalità meramente consultive in ordine alle tematiche che all'attenzione della stessa vengono portate dalla Commissione Straordinaria.

Art. 2

Composizione

1. La consulta è composta da un numero variabile di componenti individuati dalla Commissione Straordinaria fra i nominativi proposti dai rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e degli altri organismi locali invitati a farne parte.
2. Rispetto alla prima costituzione, qualora altre forze politiche e sociali intendano farne parte, le stesse possono comunicare la propria disponibilità alla Commissione Straordinaria che si riserva di valutarne la richiesta.
3. I componenti della consulta restano in carica per tutta la durata del commissariamento alla conclusione del quale la consulta s'intende automaticamente sciolta.
4. Ai componenti della Consulta non si applicano le disposizioni specificamente previste per i Consiglieri Comunali in tema di permessi istituzionali e di trattamento economico.
5. Le dimissioni di componente della consulta sono immediatamente efficaci a far data dall'introito al protocollo generale dell'Ente e non necessitano di presa d'atto; ai componenti della Consulta si applicano le norme relative a decadenza e rimozione dalla carica per cause di ineleggibilità, incompatibilità e condanne previste per i componenti del Consiglio Comunale.

Art. 3

Funzionamento e Convocazione

1. La Consulta può essere convocata in composizione plenaria ma, di norma, funziona suddivisa in quattro sezioni tematiche che si occupano di rilevanti problematiche concernenti:
 - a. sviluppo della città,
 - b. questioni tecnico ambientali,
 - c. tematiche sociali e culturali,
 - d. argomentazioni amministrative e finanziarie.
2. Ogni componente della Consulta può fare parte di una sola sezione tematica.
3. La convocazione della Consulta in composizione plenaria o per sezioni avviene a cura della Commissione Straordinaria che la presiede e ne fissa l'ordine del giorno:
 - a. mediante convocazione al domicilio comunicato dai componenti e avviso esposto all'albo pretorio del Comune per almeno sette giorni consecutivi;
 - b. mediante autoconvocazione.



4. Le sedute sono sempre valide indipendentemente dal numero dei presenti. Esse s'intendono normalmente non aperte al pubblico.

Art. 4

Interventi e verbalizzazione

1. La Commissione Straordinaria, una volta relazionato sull'ordine del giorno, definisce, sulla base delle richieste dei componenti della Consulta, l'ordine degli interventi la cui durata non può essere superiore a cinque minuti.
2. Questioni pregiudiziali e/o sospensive possono essere poste prima dell'inizio della discussione di merito e vengono esaminate e decise dalla Commissione Straordinaria prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
3. Di ogni riunione della Consulta, in composizione plenaria o per sezioni, è redatto apposito verbale, a cura del Segretario Comunale, dal quale devono evincersi per sunto gli argomenti discussi, gli interventi effettuati e le posizioni espresse che vengono sottoposte all'attenzione della Commissione Straordinaria.
4. Il verbale è sottoscritto dalla Commissione Straordinaria e dal Segretario Comunale ed è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per sette giorni consecutivi.

Art.5

Dissoluzione finale

Con separato atto sindacale si provvederà a determinare la composizione della consulta.